

A.N.I.P.A.

**Associazione Nazionale Idrogeologia, Pozzi Acqua,
Geotermia**



STATUTO

Con delibera dicembre 1991 e successiva modifica del 2017 l'Associazione Nazionale Imprese Pozzi per Acqua ha assunto la nuova denominazione "Associazione Nazionale Idrogeologia, Pozzi Acqua, Geotermia" che meglio esprime la nuova composizione voluta dal presente Statuto

Denominazione - Scopi - Sede - Durata

Art. 1

Fra le aziende che realizzano pozzi, sonde geotermiche, trivellazioni nel sottosuolo, che producono attrezzature e servizi ausiliari, che studiano e progettano le opere relative, è costituita un'Associazione denominata:

Associazione Nazionale Idrogeologia, Pozzi Acqua, Geotermia - A. N. I. P. A.- la quale ha sede in Piacenza.

Art. 2

L'Associazione, che è apolitica e non ha fini di lucro, ha lo scopo di:

1. tutelare gli interessi generali delle categorie;
2. accomunare l'esperienza di tutte le Ditte, imprese, professionisti per un corretto ed organico sviluppo delle tecniche al fine di utilizzare le risorse idriche e termiche del sottosuolo;
3. collaborare alla stesura di normative tecniche, alla disciplina delle gare di appalto e dei relativi capitolati;
4. presentare a Enti Pubblici studi e proposte relativi a provvedimenti per quanto riguarda i problemi generali e locali delle risorse idriche ed energetiche;
5. raccogliere ed elaborare tutti gli elementi, notizie e dati che possono comunque interessare le attività delle categorie, promuovendo all'uopo anche la pubblicazione di bollettini periodici e l'organizzazione di convegni;
6. promuovere iniziative a scopo tecnico e culturale nell'interesse dei soci, costituendo anche commissioni e centri di studio;
7. fornire assistenza agli associati, favorire e coordinare la collaborazione fra i medesimi;
8. compiere, in genere, tutti gli atti ed assumere tutte le iniziative che, in qualsiasi modo, valgono a raggiungere il fine sociale;
9. aderire ad altre Associazioni od Enti a livello nazionale che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali delle categorie, nonché Associazioni ed Enti Tecnici, economici e culturali, anche di carattere internazionale;
Per lo svolgimento di tale programma l'Associazione organizzerà riunioni, convegni e congressi, promuoverà la formazione di gruppi di soci locali o regionali, costituirà commissioni di studio di problemi generali e locali, provvederà ad essere rappresentata presso Enti, Comitati, Commissioni, Convegni e Congressi.

Art. 3

L'Associazione avrà durata fino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata.

Art. 4

Le Norme sull'ordinamento ed amministrazione necessarie per completare quanto stabilito nel presente statuto saranno definite nel regolamento formulato dal Consiglio.

Sezioni

Art.5

Gli associati possono raggrupparsi in Sezioni Regionali o Tematiche che saranno autonome, compatibilmente con le finalità dell'Associazione.

Esse possono essere costituite se raggruppano un numero di Soci sufficiente a renderle economicamente funzionali.

I limiti, gli organi, le attribuzioni e le norme che regolano i rapporti fra Consiglio Nazionale e Sezione, sono fissati da apposito Regolamento approvato dallo stesso Consiglio Nazionale

Art. 6

Possono entrare a far parte dell'Associazione le Aziende, le Imprese e i Professionisti o Studi Tecnici che, nell'ambito del territorio nazionale, esercitano le seguenti tre categorie di attività:

- a) Trivellazione pozzi per acqua sonde geotermiche, prospezioni nel sottosuolo.
- b) Produzione o commercio di attrezzature di perforazione e di indagine nei pozzi, produzione o commercio di attrezzature ausiliarie per l'utilizzazione delle falde e delle risorse geotermiche, servizi connessi alla perforazione.
- c) Studi, progettazione di pozzi e di sistemi di geotermici, indagini idrogeologiche.

Ogni Ditta potrà essere iscritta ad una sola categoria.

Art. 7

Le Ditte che intendono aderire all'Associazione devono indirizzare domanda di iscrizione al Consiglio. Il Consiglio definirà criteri selettivi di adesione per meglio qualificare e rendere rappresentativa l'attività dell'Associazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio, previo parere del Consiglio della Sezione, ove costituita. Le imprese dovrà comunque attestare l'iscrizione alla CCIAA.

Il Consiglio predisporrà apposite schede di adesione per ogni categoria associativa. Le Ditte associate si obbligano all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno prese dai competenti organi dell'Associazione.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

1. per dimissioni;
2. per la perdita da parte del socio del requisito fondamentale richiesto all'Art. 6;
3. per espulsione deliberata dal Consiglio a carico di quelle Aziende che abbiano contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o che, con la loro condotta morale ed economica, abbiano leso l'interesse ed il decoro dell'Associazione.

Art.9

I soci che per qualsiasi motivo cessano di far parte dell'Associazione perdono ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Contributi

Art. 10

Tutti i soci sono tenuti a versare un contributo annuo per il sostegno economico dell'Associazione Nazionale, secondo le cat. a) b) c).

L'entità di tale contributo sarà fissata annualmente dal Consiglio Nazionale e potrà essere differenziata per le categorie di appartenenza.

Le Sezioni Regionali o Tematiche saranno autofinanziate e avranno autonomia amministrativa.

La quota di iscrizione, è versata interamente alla Sede Centrale tramite bonifico sul c.c. dell'Associazione.

Tutte le quote e contributi di cui sopra sono stabilite anno per anno in base al bilancio preventivo dell'Associazione secondo il criterio, le norme e le modalità proposte dal Consiglio.

Le Sezioni parimenti possono stabilire un contributo aggiuntivo di Sezione per il proprio funzionamento.

Le Sezioni sono, dal punto di vista patrimoniale, entità distinte fra loro e nei confronti dell'Associazione Nazionale la quale non è legalmente responsabile della loro attività amministrativa.

Organi

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale;
2. il Consiglio;
3. la Presidenza;
4. i Revisori dei Conti.

Assemblea

Art. 12

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle Ditte associate o da persona da questa delegata.

All'Assemblea possono partecipare gli associati in regola col versamento dei contributi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Essa si riunisce in via ordinaria una volta ogni due anni e, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio o quando ne sia fatta richiesta alla Presidenza, da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea riunita nomina la persona che la deve presiedere.

La convocazione avviene per comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno da spedirsi per raccomandata o PEC, almeno venti giorni prima di quello fissato, salvo casi di urgenza per i quali tale periodo può essere ridotto a dieci giorni.

Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza personale o per delega di tanti Soci che dispongano di almeno la metà dei voti del complesso sociale, calcolati ai sensi degli Artt. 10 (comma secondo) e 13. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Quando non sia indicato diversamente nell'avviso di convocazione, la seconda convocazione seguirà un'ora dopo quella fissata per la prima.

Art. 13

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto di n°1 voto qualunque sia la categoria di appartenenza.

E' ammessa la facoltà di delega scritta ad altro socio per la partecipazione all'Assemblea e per il voto.

La nomina dei Revisori dei Conti avverrà durante l'assemblea con voto palese.

Art. 14

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti e quelle riguardanti la nomina di persone sono prese a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida altrimenti con i 2/3 dei partecipanti e con la procedura che l'Assemblea stessa avrà approvato.

In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Non possono essere prese deliberazioni su argomenti non inclusi e non precisati nell'Ordine del Giorno o sotto le voci "eventuali" o "varie".

Art. 15

Per le modifiche dello Statuto è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti sociali, calcolati ai sensi degli Art. 6 e 13.

Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti o rappresentati.

Le proposte di modifica possono essere fatte:

1. dal Consiglio dell'Associazione;
2. da una Sezione previo parere favorevole del Consiglio;
3. da un socio, previo parere favorevole del Consiglio.

Inoltre l'Assemblea può deliberare solo su proposte di modifiche nell'Ordine del Giorno ed illustrate con la convocazione dell'Assemblea.

Art. 16

Quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio può disporre che l'Assemblea decida non in riunione formale, ma per corrispondenza mediante il riempimento di un questionario esplicitante l'ordine del giorno, salve le maggioranze stabilite dal presente Statuto. Il Consiglio stabilisce di volta in volta le modalità di queste votazioni mediante specifico regolamento comunicato ai soci con la convocazione.

Art. 17

L'Assemblea ha il compito:

- a) di deliberare sulle relazioni della Presidenza;
- b) di deliberare sulle relazioni inerenti le attività svolte dall'Associazione e sui relativi rendiconti finanziari;
- c) di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione e per la risoluzione dei problemi di carattere generale delle categorie;
- d) di nominare i Revisori dei Conti.
- e) di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- f) di nominare il Presidente ed il Vice Presidente onorari della Associazione. Essi fanno parte di diritto del Consiglio, con diritto di voto nelle deliberazioni.

Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Consiglio

Art.18

Il Consiglio Nazionale è l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da n°15 membri oltre all'eventuale Presidente e Vice Presidente Onorario; dai rappresentanti delle Sezioni costituite i quali sono invitati permanenti senza diritto di voto; dagli eventuali Consiglieri Onorari senza diritto di voto.

Il numero dei membri può essere modificato, nella misura massima di 19, con semplice delibera consiliare entro il 15 Settembre antecedente il suo rinnovo.

Il Consiglio è composto in numero proporzionale alle tre categorie di iscrizione previste dall'Art. 6; cioè:

a) Imprese di perforazione	60 %
b) Ditte costruttrici e di servizio	20 %
c) Professionisti	20 %

Il nuovo Consiglio, in prima seduta, nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione, il vice Presidente, il Segretario il Tesoriere. I consiglieri durano in carica quattro anni ed alla scadenza possono essere rieletti.

L'elezione del Consiglio avverrà attraverso l'espressione di un voto segreto su apposita scheda, predisposta dal Consiglio, che verrà recapitata a mezzo postale o per via telematica alla sede dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto al voto se in pari con le quote associative.

Ogni associato esprimerà il voto sulle liste dei candidati distinte per categoria.

Gli associati interessati dovranno fare pervenire la propria candidatura nei termini fissati dal Regolamento Elettorale.

Ogni associato potrà esprimere fino a 2/3 dei rappresentanti delle singole categorie nel Consiglio.

Il Consiglio procederà alla sostituzione dei consiglieri che risultino assenti per 3 (tre) volte consecutive, con il primo dei non eletti.

IL Consiglio viene convocato dal Presidente e le delibere avranno valore legale se prese a maggioranza dei presenti:

- in prima convocazione le delibere saranno valide con la presenza del 50 % + 1 dei Consiglieri.
- in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno 5 Consiglieri

Alla scadenza del mandato decadono anche i membri eventualmente entrati in carica in rappresentanza di Sezioni costituite successivamente all'inizio del quadriennio. Il Consiglio uscente permane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio, che dovrà riunirsi per la nomina delle cariche sociali entro i quaranta giorni dalla sua elezione.

Il Consiglio ha il compito:

- a) di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e provvedere all'amministrazione dell'Associazione;
- b) di amministrare il patrimonio sociale, di determinare e controllare le entrate e le uscite dell'Associazione e quindi di determinare i contributi annuali dei soci;
- c) di esaminare la relazione ed i bilanci consuntivi e preventivi annuali predisposti dal Tesoriere;
- d) di approvare la costituzione di Sezioni Regionali o Tematiche ed il loro regolamento;
- e) di ratificare l'ammissione delle Ditte all'Associazione e di adottare nei confronti delle Ditte morose e inadempienti alle disposizioni statutarie i relativi provvedimenti;
- f) di designare rappresentanti dell'Associazione presso Enti o Istituzioni pubbliche e private;
- g) di nominare i funzionari dell'Associazione stabilendone le condizioni ed i compiti;
- h) di delegare Consiglieri all'espletamento di specifici incarichi;
- i) di nominare i Consiglieri Onorari fino ad un massimo di 5; essi saranno invitati permanenti senza diritto di voto.

Il Consiglio può nominare commissioni di studio per la risoluzione dei problemi tecnici, economici, sociali e culturali della categoria

Il Consiglio è convocato dalla Presidenza. Si raduna non meno di tre volte l'anno e sarà radunato ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Per la convocazione e per la validità delle sue riunioni e deliberazioni valgono le norme fissate dagli Art. 12,13 e 14 previste per l'Assemblea. Tuttavia è esclusa la possibilità di deliberare per referendum .

Non è ammessa la delega, ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto. Il Consiglio può radunarsi anche presso sedi di Sezioni.

Il consigliere decade per la perdita del titolo a rappresentare l'Associato.

Presidenza

Art. 19

La Presidenza è costituita dal Presidente che sarà scelto fra i rappresentanti delle imprese di perforazione, dal vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. Egli provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, alla Direzione e all'Amministrazione dell'Associazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio al quale deve però riferire nella sua prima adunanza.

Il Presidente si avvale del Consiglio e della collaborazione del Vice Presidente nella espletamento del suo mandato.

Il Presidente può anche delegare determinate mansioni a lui spettanti, anche in via continuativa, al Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Art. 20

Il Presidente, sentito il Consiglio, può interpellare, a titolo consultivo, per referendum, gli associati quando se ne prospetti la necessità o l'opportunità. I risultati del referendum devono essere trasmessi a tutti gli associati

Fondo comune e bilancio

Art. 21

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dagli associati, al momento della loro iscrizione ed annualmente in base all'Art. 10 del presente Statuto;
- b) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione;
- c) dalle eccedenze attive della gestione annuale.

La gestione del fondo comune spetta al Consiglio il quale può all'uopo conferire i relativi poteri al Tesoriere.

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio e comunque non oltre il primo trimestre dell'anno successivo, deve essere compilato il bilancio consuntivo della gestione, da presentarsi al Consiglio o, con la relazione dei Revisori dei Conti.

Revisori dei Conti

Art. 22

L'Assemblea nomina ogni quadriennio tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti per la verifica della contabilità dei bilanci consuntivi dell'Associazione.

I Revisori sono rieleggibili.

Essi controllano le spese e la gestione dei fondi e del patrimonio sociale, affinché siano conformi alle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

I Revisori dei Conti devono ricevere copia del bilancio consuntivo annuale 15 giorni prima della relativa riunione di Consiglio.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato da almeno tre quarti degli associati.

Art. 24

La liquidazione dell'Associazione Nazionale è fatta dal Consiglio con il controllo del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio dopo estinte tutte le passività dell'Associazione presenta all'Assemblea la situazione finale e l'Assemblea delibera sulla destinazione da darsi alle somme eventualmente eccedenti.

In caso di scioglimento di una Sezione, il Patrimonio di questa viene liquidato dal Consiglio di Sezione con gli stessi criteri.

Disposizioni generali

Art. 25

Gli organi ed i funzionari dell'Associazione hanno l'obbligo del segreto sulle notizie che loro pervengono dai soci.

I dati possono essere utilizzati solo in forma aggregata nell'interesse della categoria e della collettività, ma non dai singoli soci.

E' data facoltà al Consiglio di deliberare l'adesione o la partecipazione ad altre Associazioni similari nazionali o estere o ad Associazioni che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali dell'economia italiana qualora esso ne ravvisi l'opportunità, al fine di meglio tutelare gli interessi della categoria degli associati.

Le delibere, in ordine a quanto sopra, debbono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

REGOLAMENTO ELETTORALE A.N.I.P.A.

- 1. Il Consiglio Nazionale decade il 31 dicembre del quarto anno successivo alla nomina.*
- 2. Il Segretario invierà entro il 15 settembre la lettera per la richiesta di candidatura a tutti i membri dell'Associazione. Nella lettera sarà indicato il termine del 15 ottobre*

entro il quale dovranno pervenire dette adesioni.

Le candidature dovranno pervenire per scritto, via fax, o tramite e-mail, indicando il nome della persona specificamente candidata in rappresentanza dell'Associato.

- 3. Le schede per le votazioni saranno inviate entro il 31 ottobre e dovranno ritornare votate a mezzo posta entro il 30 novembre. In alternativa il Consiglio potrà disporre un sistema telematico di votazione che rispetti gli stessi tempi e connotati di riservatezza.*
- 4. La scheda inviata agli associati conterrà l'elenco dei candidati (e delle società di appartenenza) di tutte le categorie, disposti per ordine alfabetico; essa conterrà altresì in evidenza il numero massimo di voti che possono essere espressi per ogni categoria.*
- 5. Le schede dovranno essere recapitate a mezzo posta in apposita busta, predisposta dal segretario, contenente il mittente e un codice nel rispetto della segretezza del voto. Oppure per via telematica.*
- 6. Per garantire la segretezza del voto, dopo il riscontro degli aventi diritto, in sede di Consiglio si procederà all'apertura contemporanea di tutte le buste e alla raccolta delle schede in apposito contenitore.*
- 7. Le schede che presentano un numero di preferenze superiori al previsto saranno considerate valide. Le preferenze in eccesso saranno annullate mediante estrazione.*
- 8. Nell'eventualità di un numero pari di voti scrutinati risulterà eletto il candidato più anziano per età anagrafica.*
- 9. Il Consiglio in carica nel mese di dicembre provvederà allo scrutinio dei voti, alla nomina del nuovo Consiglio e all'invio della convocazione del medesimo entro il mese di Gennaio successivo.*
- 10. I rappresentanti delle Sezioni Regionali o Tematiche in seno al Consiglio Nazionale entreranno in carica con semplice comunicazione scritta del Presidente della Sezione.*
- 11. Il Consiglio delibera sulle dimissioni di un Consigliere, se accompagnate da contemporanea proposta di sostituzione con un rappresentante della stessa azienda.*
- 12. Alla decadenza di un consigliere subentrerà il primo non eletto.*
- 13. I Consigli delle Sezioni saranno rinnovati ordinariamente entro 60 gg. dal rinnovo del Nazionale.*